Francesca Maria Calegari
NOTAIO

Repertorio n. 2011 Rogito n. 1226

VERBALE DI MODIFICA STATUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di luglio alle ore sedici e minuti quindici.
In Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, presso il mio studio.
(Roma - 14 luglio 2025)
Avanti a me dottoressa FRANCESCA MARIA CALEGARI Notaio in Roma, iscritta nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente:
Cecilia Bartolucci, nata Roma il 2 giugno 1959, domiciliata per la carica ove segue, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente della "FONDAZIONE COMITANS E.T.S." con sede in Roma (RM), via Dandolo n. 86, Codice Fiscale 97089090589, Rep. 26950, iscritta nel Registro degli Enti del Terzo Settore il 21 giugno 2022.
Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, la quale mi dichiara che è qui riunita, in questo giorno, luogo e ora, l'assemblea dei Promotori della Fondazione, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) esame del nuovo statuto e delibere conseguenti,
e chiede a me Notaio di assistere, redigendo verbale.
Al che aderendo, io Notaio, do atto di quanto segue.
Ai sensi del vigente statuto della Fondazione assume la presidenza della riunione la comparente, nella summenzionata qualità, la quale
dopo aver CONSTATATO E FATTO CONSTATARE
che sono presenti tutti i promotori nelle persone di
Cecilia Bartolucci, come sopra generalizzata,
Lavinia Price, nata a Roma il 28 aprile 1993,
DICHIARA
che la riunione è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, la Presidente, espone che per la migliore attuazione dei propri scopi e alla luce dell'attività svolta - il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che la Fondazione non sia qualificata come "Ente Filantropico", ma come "Altro Ente del terzo settore", in quanto la propria attività non è di mera elargizione e sostegno ma operativa, pertanto sono stati modificati gli articoli 1 e 2 dello Statuto, ed è stata predisposta l'introduzione dell'articolo 3 "attività di interesse generale" ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 117 del 2017, con conseguente rinumerazione degli articoli seguenti.
Riscontrate alcune difficoltà di funzionamento dell'attuale impianto organizzativo della Fondazione si è provveduto inoltre ad un miglior coordinamento degli articoli relativi al funzionamento dell'assemblea dei promotori e del Consiglio di Amministrazione (nuovi articoli 6, 7, 8, 9); e alla soppressione del Comitato Esecutivo (ex art. 8) mai realizzato.

REGISTRATO
a ROMA 2
il 16/07/2025
al n. 26862 Serie 1T
versati Euro
200,00

Infine si è rinominato il Comitato di valutazione Strategica e di Ricerca (art. 12) come Comitato Scientifico, e si è introdotta la possibilità di nominare un Organo di controllo monocratico (art. 11).

Il testo delle modifiche è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 5.4 del vigente statuto sociale, che pertanto - nella persona della Presidente - lo sottopone ora all'approvazione dei Promotori, ai quali è stato già inviato.

L'assemblea - con l'aiuto del Notaio verbalizzante - esamina le modifiche proposte, e poichè nessuno chiede la parola, la Presidente invita l'assemblea deliberare.

Indi ella accerta e dichiara, ed io trascrivo, che l'Assemblea, con voto espresso mediante alzata di mano, all'unanimità dei presenti:

DELIBERA

1) di adottare il nuovo testo dello statuto che si allega sotto la lettera "A";

2) di richiedere il trasferimento della Fondazione dalla sezione "Enti Filantropici" alla sezione "Altri enti del Terzo Settore" del RUNTS

3) di delegare alla Presidente ogni più ampia facoltà per l'esecuzione di quanto testè deliberato, compresa la richiesta di iscrizione nella relativa sezione del Registro degli Enti del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene sciolta alle ore diciassette e minuti cinquantadue e la comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me redatto e letto alla comparente, che, riconosciutolo conforme alla sua volontà e verità l'approva e sottoscrive con me Notaio alle ore diciotto e minuti nove.

Scritto parte a macchina da persona e parte a mano da me Notaio su due fogli dei quali si sono occupate quattro pagine e sin qui della presente quinta.

F.TO: CECILIA BARTOLUCCI

F.TO: Francesca Maria Calegari Notaio

All."A"/Rog.n. 1226

STATUTO DELLA "FONDAZIONE COMITANS"

Articolo 1
Costituzione - Denominazione - Sede

1.1 Per trasformazione del Comitato Pro Fondazione Viti Vincenzo, è costituita la "FONDAZIONE COMITANS", di seguito anche "Fondazione".

1.2 La Fondazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede nel Comune di Roma, attualmente in via Dandolo n. 86.

1.3 Lo spostamento della sede legale in Roma non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

1.4 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie,
rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.

1.5 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico - ove richiesto dal Legislatore - la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S".

Articolo 2 Scopi

2.1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare, intende promuovere, sostenere e realizzare - direttamente o indirettamente - ogni forma di iniziativa volta alla promozione dell'educazione, dell'arte e della cultura, della ricerca scientifica, della salute e dell'ambiente, con particolare riguardo agli individui ed alle popolazioni che vivono in stato di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale, bisogno e/o devianza

Articolo 3 Attività di interesse generale

3.1 La Fondazione, per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 può esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a. educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto d) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017);

b. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo (punto e) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017);

d. formazione universitaria e post-universitaria (punto g) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017);
e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (punto h) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017);
f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (punto i) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017);
g. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (punto m) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017);
h. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, nello specifico un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata solitamente in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata. Il rapporto deve essere finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (punto o) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017);
i. agricoltura sociale (punto s) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017);
j. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (punto u) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017);
k. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (punto v) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017);
l. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale (punto w) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017);

3.2 Per il perseguimento delle proprie attività di interesse generale la Fondazione potrà, tra l'altro:
a) promuovere, sviluppare e coordinare iniziative e attività culturali, artistiche e sportive che siano dirette a realizzare il benessere, l'istruzione, l'educazione e la tolleranza attraverso l'approfondimento del sapere e il progressivo diffondersi della cultura, dell'arte e dello sport come strumento d'incontro;
b) elaborare, realizzare e promuovere, direttamente o indirettamente, attività e progetti che possano fornire servizi di natura socio-sanitaria ed educativa nonché di formazione della persona

c) elaborare, sostenere e realizzare, direttamente o indirettamente, attività e progetti di ricerca scientifica, con particolare attenzione a progetti inter e multidisciplinari
d) preparare, organizzare e promuovere, direttamente o indirettamente ogni iniziativa assistenziale, caritativa, culturale ed educativa - compresa la formazione di personale,
e) coordinare, promuovere, sviluppare e sostenere l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica nonché operando in un rapporto sinergico appositamente regolamentato da apposite convenzioni e indirizzato al raggiungimento delle comuni finalità istituzionali;
f) intrattenere e consolidare rapporti di costante collaborazione con Autorità o/ed organi nazionali e comunitari competenti, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di assistenza e di solidarietà sociale e culturale nazionali e dell'Unione Europea.
g) svolgere attività di raccolta fondi, privati o pubblici e/o rendersi destinataria di donazioni, anche in denaro, da utilizzarsi per gli scopi istituzionali;
h) sensibilizzare l'opinione pubblica mediante organizzazione di eventi, incontri e campagne, attività di informazione e simili;
i) promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, anche cofinanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati inerenti gli scopi istituzionali, il tutto sia in ambito nazionale che internazionale;
l) istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assistenza per quanti, volendo applicarsi negli studi in materia ed essendo particolarmente meritevoli, ne facciano richiesta. I criteri per l'assegnazione di dette borse di studio verranno di volta in volta deliberati e resi noti dal Consiglio di Amministrazione;
m) promuovere, realizzare e pubblicare direttamente studi e ricerche sotto forma di report, monografie, articoli e contributi scientifici;
n) partecipare a bandi di ricerca e a qualsiasi bando di gara promosso da enti pubblici o privati nel settore di interesse della Fondazione;
o) attuare e gestire in modo diretto o indiretto istituti scientifici, atenei, centri di ricerca e/o di studio;
p) coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;
q) collaborare con le Autorità Sanitarie, altre Autorità o/ed organi nazionali e internazionali competenti, le Università e comunque con ogni Ente pubblico e privato per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di ricerca scientifica, assistenza sociale e socio-sanitaria, culturali e sociali nazionali, dell'Unione Europea ovvero di altre Istituzioni

Pubbliche e Private Internazionali;
r) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese, con soggetti pubblici o privati, considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
s) ogni altra attività idonea di supporto al perseguimento delle attività di interesse generale.
3.3 Al fine del perseguimento delle finalità statutarie la Fondazione potrà - ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod. - svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, meglio descritte nei commi precedenti, esclusivamente in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 4
Patrimonio e concorso al Patrimonio

4.1 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone, con i fondi e/o le donazioni ricevute e con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
a) dotazione patrimoniale del Comitato, all'atto della trasformazione in Fondazione
b) beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione mediante specifiche contribuzioni e/o donazioni da parte di soggetti pubblici e privati;
c) beni immobili acquistati previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
d) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati, destinati ad incrementare il patrimonio;
e) lasciti, contributi, donazioni ed oblazioni di terzi che abbiano destinazione espressa da parte di terzi o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
f) parte di rendite non utilizzate e destinate, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio.
4.3 E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e mantenimento del patrimonio.
4.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.
4.5 Tutte le risorse della Fondazione saranno impegnate per il suo funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi statutari.
4.6 E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali o riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento abbiano le medesime finalità.
4.7 Il patrimonio e le entrate della Fondazione sono integralmente impiegati per il raggiungimento degli scopi statutari, con esclusione di qualsiasi diversa destinazione.

Articolo 5 Organi della Fondazione

5.1 Sono organi della Fondazione:
a) l'Assemblea dei Promotori;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente e il Vicepresidente;
d) il Comitato Scientifico
e) l'Organo di Controllo.

Articolo 6 Assemblea dei Promotori

6.1 L'Assemblea dei Promotori è costituita dal Promotore originario, che ha promosso la trasformazione del Comitato in Fondazione, che ne è il Presidente, nonché dai soggetti - persone fisiche e/o giuridiche - che, anche successivamente, verranno ammessi e riconosciuti quali Promotori.
6.2 Per essere riconosciuti successivamente Promotori occorrerà essere obbligatoriamente presentati da uno dei Promotori in essere e aver operato con meriti rilevanti e riconosciuti in uno degli ambiti in cui la Fondazione svolge la propria attività di interesse generale.
6.3 L'Assemblea dei Promotori ha i seguenti compiti:
a) l'attribuzione della qualità di Promotore a terzi;
b) la nomina e la sostituzione del Presidente della Fondazione, del Vicepresidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilendone il numero con delibera adottata per ciascun mandato, e gli eventuali compensi;
c) l'esclusione di un membro Promotore, ove ricorrano gravi e fondati motivi;
d) la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo; e il loro compenso;
e) la nomina del Presidente e dei componenti del Comitato Scientifico;
f) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
g) la proposizione, la formulazione e l'indicazione degli indirizzi dell'attività della Fondazione
e la valutazione dei risultati della medesima;
i) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
j) la trasformazione, fusione, scissione o l'estinzione della Fondazione, la nomina del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio residuo.
k) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove l'azione di responsabilità
6.4 L'Assemblea dei Promotori viene convocata - a mezzo pec - o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione - inviata almeno 7 giorni prima della riunione, dal Presidente della Fondazione, ovvero - in caso di assenza o impedimento - dal Vicepresidente, in via ordinaria almeno due volte volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, e entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo, per dettare l'indirizzo dell'attività della Fondazione, sulla base dei risultati raggiunti nell'anno precedente, nonché per gli adempimenti di cui alla lett. g) del comma

6.3 del presente articolo.
6.5 L'Assemblea dei Promotori, inoltre, potrà essere convocata ogniqualvolta il Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente ovvero il Presidente dell'Organo di Controllo lo ritengano opportuno per l'esercizio delle finalità di indirizzo e di controllo dell'attività della Fondazione, ovvero per adempiere taluno degli obblighi statutari.
6.6 L'Assemblea dei Promotori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
6.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente che lo sostituisca.
6.8 Le delibere di approvazione delle modifiche statutarie, di attribuzione della qualità di Promotore a terzi, ex comma 6.2, nonché di espulsione di uno dei Promotori o Co-Promotori devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.
6.9 La delibera di estinzione della Fondazione dovrà essere adottata con la maggioranza dei tre quarti dei membri in carica.
6.10 Il segretario verbalizzante delle sedute dell'Assemblea dei Promotori è scelto di volta in volta, per ciascuna seduta, anche all'esterno dell'organo assembleare.
6.11 Le riunioni dell'Assemblea posso svolgersi anche in video o audio-conferenza nel rispetto dei modi e delle forme di legge condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività previste dalla normativa applicabile e dal presente Statuto; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; d) vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di accesso al collegamento audio-video anche facendo riferimento ad una successiva comunicazione.
6.12 Ove venga a mancare, per qualsiasi causa, il Promotore originario e non si sia provveduto ad esercitare la facoltà di ammissione di cui al comma 6.2 della presente norma - ovvero non sussistano più altri Promotori- il Consiglio di Amministrazione in carica provvederà ad effettuare la modifica statutaria volta ad abrogare la presente norma sull'Assemblea dei Promotori, secondo le procedure di legge vigenti, nonché ad apportare allo statuto tutti gli emendamenti necessari e conseguenti.
6.13 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Promotori vengono riportate sul libro dei verbali regolarmente bollato, numerato in ogni pagina e previamente vidimato.

Articolo 7
Consiglio di Amministrazione: composizione e funzionamento

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, formato da un numero dispari di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), nominati, anche al suo interno, dall'Assemblea dei Promotori

La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta al di fuori dell'Assemblea dei Promotori.
7.2 Il Promotore originario Dott.ssa Cecilia Bartolucci è Presidente a vita del Consiglio di Amministrazione, salvo facoltà di recesso a questa attribuita da esercitare in qualsiasi momento.
7.3 Fatta eccezione per il Presidente, designato a vita ai sensi del precedente comma 7.2, i restanti componenti del Consiglio durano in carica 5 anni e scadono in coincidenza della riunione dell'Assemblea dei Promotori convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.
Sono rieleggibili.
7.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte l'anno, entro il 31 Dicembre ed il 31 marzo per deliberare rispettivamente l'approvazione del bilancio preventivo e dello schema di conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Promotori; in via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti o il Presidente dell'Organo di Controllo, o almeno un decimo dei membri dell'assemblea dei promotori.
7.5 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione e con almeno sette (7) giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno quarantotto (48) ore di preavviso.
7.6 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non scritti nell'ordine del giorno.
7.7 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri stessi e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
7.8 Le sedute del Consiglio sono valide anche se svolte in video o audio-conferenza - nel rispetto dei modi e delle forme di legge condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:
a) sia consentito al Presidente della riunione di effettuare le attività previste dalla normativa applicabile e dal presente Statuto;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
d) vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di accesso al collegamento audio-video anche facendo riferimento ad una successiva comunicazione.
7.9 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7.10 Le deliberazioni constano dai verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante della seduta, trascritti in ordine crono-

logico su apposito registro, regolarmente bollato, numerato in ogni pagina e previamente vidimato.
7.11 Ove venga a mancare uno dei Consiglieri nel corso di un mandato è facoltà del Consiglio provvedere per cooptazione alla sua sostituzione.
7.12 Tutti i Consiglieri eventualmente nominati per cooptazione nel corso di un mandato, decadono dalla carica insieme agli altri, alla scadenza naturale del mandato originario.
7.13 Qualora, durante un mandato, venga a mancare anche non contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri eletti o nominati, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a norma del presente Statuto.
7.14 Il Componente del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso e dovrà essere sostituito secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 8
Poteri del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fatta eccezione per quelli spettanti all'Assemblea dei Promotori ovvero ad altri organi statutari; in particolare, provvede a:
a) attuare gli indirizzi dell'attività della Fondazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Promotori;
b) predisporre il bilancio preventivo; e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Promotori, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
c) convocare l'Assemblea dei Promotori,
d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, proporre all'Assemblea dei Promotori l'acquisto o l'alienazione di beni immobili;
f) valutare le eventuali proposte di modifiche del presente Statuto, da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea dei Promotori;
g) proporre all'Assemblea dei Promotori l'estinzione della Fondazione, la designazione del/li liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio;
h) nominare, occorrendo, un Direttore Generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;
i) emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione;
j) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla legge e dal presente Statuto.
8.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e/o a singoli Consiglieri

Articolo 9
Presidente

9.1 Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Promotori anche al proprio interno, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, presiede l'Assemblea dei Promotori, il Consiglio

di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.
9.2 Il Presidente dura in carica ed è rinnovabile ogni 5 anni, fermo restando la nomina a vita dell'attuale Presidente.
9.3 Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; cura inoltre le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.
9.4 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che dovrà tempestivamente sottoporre a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10
Vicepresidente

10.1 Il Vicepresidente, nominato dall'Assemblea dei Promotori, ai sensi dell'art. 5.4, lett. b) sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio .
10.2 Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 11
Organo di Controllo

11.1 L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea dei Promotori, e potrà essere monocratico o collegiale. In composizione collegiale è formato da almeno tre membri.
11.2 Tutti i componenti sono scelti tra persone di adeguata professionalità, e almeno uno di essi deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile. Il Presidente del Collegio o il componente dell'Organo Monocratico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche e integrazioni
11.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
11.4 L'Organo di Controllo svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod. ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo medesimo.
11.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di

controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
11.6 L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e scade in corrispondenza della riunione dell'assemblea dei Promotori convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata del mandato, ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
11.7 I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni dell'assemblea dei Promotori e del Consiglio di amministrazione in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere invitati anche in occasione delle altre sedute.
11.8 L'Organo di Controllo, ove ne ricorrano i presupposti di legge e non diversamente disposto dall'Assemblea dei Promotori, può esercitare inoltre, il controllo contabile sulla Fondazione.

Articolo 12
Il Comitato Scientifico

12.1 A supporto delle finalità della Fondazione e per lo svolgimento di alcune specifiche iniziative negli ambiti di competenza istituzionale della medesima, l'Assemblea dei Promotori potrà nominare un Comitato Scientifico , che sarà composto da un numero minimo di 5 membri scelti - su proposta del Presidente della Fondazione - tra personalità distintesi nei settori in cui la Fondazione stessa esplica la propria attività, individuando tra gli stessi il Presidente del Comitato medesimo.
12.2 Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
12.3 Il Presidente del Scientifico ne coordina il lavoro in forma permanente e mantiene i rapporti tra lo stesso e il Consiglio di Amministrazione alle cui riunioni partecipa, senza diritto di voto.
12.4 Il Comitato Scientifico potrà:
a) individuare e segnalare al Consiglio di Amministrazione la validità ed innovatività delle progettualità di ricerca nell'ambito delle materie di competenza della Fondazione, di cui al precedente comma 2.1;
b) proporre periodicamente al Consiglio di Amministrazione specifici piani di ricerca- intervento, al fine di attuare le finalità istituzionali della Fondazione;
c) formulare, su richiesta, valutazioni specifiche delle attività istituzionali in corso o in compimento e riferire al Consiglio di Amministrazione.
12.5 Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì consultare il Comitato per ogni altra fattispecie sulla quale ritenga di voler acquisirne il parere.
12.6 Il Comitato Scientifico che può riunirsi anche in audio o teleconferenza - è convocato per iscritto dal suo Presidente, che lo presiede personalmente, almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta devono essere assunti, dagli organi di governo della Fondazione, deliberazioni ai sensi del 12.4 comma del presente articolo.
12.7 I membri del Comitato Scientifico operano a titolo gratuito.

Articolo 13
Compensi - esclusioni - recesso

13.1 Le cariche sociali della Fondazione sono a titolo gratuito, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo, ai quali competerà il compenso secondo le tariffe professionali vigenti.
13.2 A tutti i detentori di cariche istituzionali spetta il rimborso delle spese sopportate in
relazione all'assolvimento dell'incarico.
13.3 L'assemblea dei promotori potrà deliberare l'attribuzione di compensi per il Presidente, il Vicepresidente o i singoli Consiglieri, cui siano stati affidati particolari e specifici incarichi, determinandone l'ammontare nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.
13.4 Il Presidente, il Vicepresidente o il/i Consigliere/i interessato/i, all'attribuzione del compenso, ove membri dell'Assemblea dei Promotori, non partecipano al voto in occasione dell'adozione della relativa delibera da parte dell'Assemblea dei Promotori
13.5 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di esclusione dagli organi della Fondazione o di revoca dell'incarico: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, compresa per i componenti del Consiglio di Amministrazione l'ingiustificata assenza alle sedute; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione; comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione.
13.6 Nel caso in cui il componente dell'Organo della Fondazione sia un ente o una persona giuridica l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, dall'Organo di Controllo.
13.7 Tutti i componenti degli organi della Fondazione possono, con almeno 3 mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione medesima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
13.8 Coloro che concorrono o hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

Articolo 14
Esercizio finanziario

14.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
14.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dall'art. 13 del Decreto
Legislativo 117/2017 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.
14.3 Entro il 31 dicembre di ogni anno l'assemblea dei promotori approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, mentre l'Assemblea dei Promotori approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno decorso.
14.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

14.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
14.6 E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 15 Estinzione

15.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
15.2 La Fondazione si estingue, in tutti i casi previsti dalla Legge, con delibera
dell'Assemblea dei Promotori assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.
15.3 Nella delibera di estinzione l'Assemblea dei Promotori provvederà alla designazione dei liquidatori, che svolgeranno il loro incarico a norma di legge.
15.4 In caso di estinzione, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto a cura dei liquidatori nel rispetto delle indicazioni dell'Assemblea dei Promotori - previo parere positivo dell'Ufficio Nazionale del Registro Unico del Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge - ad altro/i del Terzo Settore che persegua/no finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 16

Norma Finale

16.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo n. 105 del 2018 e successive modificazioni, dalle norme del codice civile e delle disposizioni di attuazione del medesimo relative alle Fondazioni - ove compatibili e non derogate dal presente Statuto nonché da ogni altra normativa in materia, correlata alle sue attività e settori di attività.
F.TO: CECILIA BARTOLUCCI
F.TO: Francesca Maria Calegari Notaio

Io sottoscritta Dottoressa FRANCESCA MARIA CALEGARI Notaio in Roma dichiaro che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo, nella raccolta dei miei atti, firmato a norma di legge, e composta di quindici pagine.

Roma, 16 luglio 2025

Firmato digitalmente da FRANCESCA MARIA CALEGARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001